

REGOLAMENTO (CE) N. 206/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2005

che istituisce misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di salmone d'allevamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, n. 1766/82 e n. 3420/83⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15,

previe consultazioni nell'ambito del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94, nonché del regolamento (CE) n. 519/94,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

- (1) Il 6 febbraio 2004, l'Irlanda e il Regno Unito hanno informato la Commissione che l'andamento delle importazioni di salmone atlantico d'allevamento sembrava richiedere l'istituzione di misure di salvaguardia a norma dei regolamenti (CE) n. 3285/94 e n. 519/94. Essi hanno presentato informazioni complete degli elementi di prova a loro disposizione, determinati sulla base dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3285/94 e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 519/94, e hanno chiesto alla Commissione di adottare misure di salvaguardia ai sensi di detti strumenti.
- (2) L'Irlanda e il Regno Unito hanno fornito elementi di prova del fatto che le importazioni di salmone atlantico d'allevamento nella Comunità europea stanno registrando un rapido aumento, sia in termini assoluti, sia per quanto riguarda la produzione e il consumo comunitari.
- (3) Essi hanno affermato che l'aumento del volume delle importazioni di salmone atlantico d'allevamento ha avuto, tra l'altro, un impatto negativo sui prezzi dei prodotti simili o direttamente concorrenziali nella Comunità, nonché sulla quota di mercato detenuta dai produttori comunitari, con un conseguente pregiudizio per questi ultimi.

⁽¹⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1.

- (4) L'Irlanda e il Regno Unito hanno fatto altresì presente che, a giudicare dalle informazioni fornite dai produttori comunitari, l'eventuale ritardo da parte della Comunità europea nell'adottare misure di salvaguardia comporterebbe un pregiudizio a cui sarebbe poi difficile ovviare, e ha chiesto che tali misure vengano prese con urgenza.

- (5) La Commissione ha informato tutti gli Stati membri della situazione e si è consultata con essi in merito alle modalità e alle condizioni d'importazione, all'andamento delle importazioni e agli elementi di prova dell'esistenza di un grave pregiudizio, nonché in merito ai vari aspetti della situazione economica e commerciale per quanto concerne il prodotto comunitario in questione.

- (6) Il 6 marzo 2004, la Commissione ha avviato un'inchiesta relativa al grave pregiudizio o alla minaccia di grave pregiudizio per i produttori comunitari del prodotto simile al prodotto importato o in diretta concorrenza con esso. Tale prodotto è stato definito come salmone d'allevamento, anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato («il prodotto in esame») (5) come illustrato in appresso. Il periodo dell'inchiesta (PI) è il 2003, mentre il periodo esaminato nel corso dell'inchiesta (o «periodo in esame») è compreso tra l'inizio del 2000 e la fine del 2003.

- (7) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, le loro associazioni rappresentative, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i produttori comunitari. La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti summenzionate, alle associazioni rappresentative di allevatori di salmone nella Comunità e a tutte le parti che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, la Commissione ha dato inoltre alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

- (8) Il 13 agosto 2004 la Commissione ha istituito misure provvisorie di salvaguardia, deferite al Consiglio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio e dell'articolo 16, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio. Le misure sono scadute il 6 dicembre 2004.

⁽⁵⁾ GU C 58 del 6.3.2004, pag. 7.